

**CDXLVI SEDUTA**

(POMERIDIANA)

**VENERDÌ 3 MAGGIO 1957**Presidenza del Presidente **CORRIAS****INDICE**

**Disegno di legge: «Norme sullo stato giuridico, trattamento economico e ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Regione». (123) (Continuazione della discussione):**

DE MAGISTRIS, relatore di maggioranza . . . . . 8005  
SERRA, relatore di minoranza . . . . . 8008

**Proposta di legge: «Norme integrative al regio decreto 29 luglio 1927, numero 1443, sulla disciplina dell'attività mineraria» (100); disegno di legge: «Norme integrative al regio decreto 29 luglio 1927, numero 1443, sulla disciplina dell'attività mineraria» (119). (Discussione abbinata):**

CASTALDI . . . . . 8013  
ASQUER . . . . . 8016-8017  
SERRA . . . . . 8016-8018  
ZUCCA . . . . . 8017

*La seduta è aperta alle ore 18 e 10.*

DEL RIO, Segretario ff., dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Continuazione della discussione del disegno di legge: «Norme sullo stato giuridico, trattamento economico e ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Regione». (123)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge: « Norme sullo stato giuridico, trattamento economico e ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Regione ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole De Magistris, relatore di maggioranza.

DE MAGISTRIS (D.C.), *relatore di maggioranza*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, dopo i diversi interventi pronunciati nel corso della discussione generale, il compito del relatore di maggioranza è divenuto alquanto complesso. Infatti, sono state formulate critiche non tanto sul disegno di legge numero 123 in generale quanto su suoi aspetti particolari, su sue particolari disposizioni. Occorre quindi che, a nome della Commissione, io replichi nel dettaglio alle singole osservazioni, precisando i concetti e i principii che hanno mosso la maggioranza dei commissari ad elaborare le diverse disposizioni del disegno di legge.

Riassumendo, per quanto è possibile, le obiezioni sollevate dai diversi oratori intervenuti nella discussione generale, posso dire che esse riguardano le norme transitorie relative all'inquadramento del personale in atto dipendente dalla Regione, le norme relative al trattamento economico, ai concorsi, alla commissione di disciplina, ai consigli di amministrazione e, in particolare, l'aver affidato al consiglio di amministrazione i compiti che la legislazione statale affida al Consiglio superiore della pubblica amministrazione. L'ultimo oratore intervenuto stamane, l'onorevole Piero Soggiu, ha soprattutto incentrato il suo esame critico sul sistema del ruolo unico seguito dalla Commissione

concordemente alle proposte della Giunta e sulla mancata articolazione di questo ruolo.

Circa quest'ultima osservazione, debbo riconoscere che molte buone ragioni militano a favore del ruolo unico così come altrettante militano a favore dei ruoli plurimi. Il motivo sostanziale che ha indotto la Commissione a prescegliere il sistema del ruolo unico è stato dettato da due considerazioni: quella della non eccessiva ampiezza dell'organico e quella, quasi consequenziale alla prima, relativa alla necessità di consentire un certo quale sviluppo di carriera a quanti vengano a prestare il loro lavoro presso la Regione.

Con un ruolo frazionato, al quale vengano assegnate poche unità organiche, sarebbe praticamente impossibile garantire quello sviluppo di carriera che invece si avrebbe con un ruolo più ampio. Accedendo al sistema del ruolo unico, la Commissione non ha inteso tanto accedere a richieste del personale, quanto tutelare l'interesse dell'Amministrazione, perchè il consentire ai dipendenti sviluppi di carriera è nell'interesse dell'Amministrazione: i dipendenti sono indotti a comportarsi meglio, e a rendere di più, dalla speranza di salire nella carriera; se questa speranza viene delusa, si ha una monotona, piatta, uniforme prestazione di lavoro senza alcun entusiasmo. Col ruolo unico, dunque, non solo si è inteso favorire i dipendenti, ma si è inteso dar modo all'Amministrazione regionale di premiare i meritevoli e di ottenere così un migliore rendimento dai suoi dipendenti.

Circa la mancata articolazione del ruolo, devo dire che è da porre in relazione con la difficoltà di procedere nel breve termine di tempo assegnato alla Commissione, tra l'altro senza una preventiva delineazione dei poteri, dei compiti degli organi dell'Amministrazione regionale, alla designazione degli uffici e dei compiti affidati alla burocrazia regionale. In altre parole, si è inteso fissare solamente il limite di contingente numerico del personale che la Regione può assumere alle sue dipendenze.

Nulla vieterà ai legislatori del prossimo Consiglio regionale, una volta determinate le competenze degli Assessorati, di provvedere alla

articolazione del ruolo unico attraverso la delineazione dei compiti e delle attività specifiche per ogni gradino della carriera, determinando anche i principii sui quali basare la ripartizione del personale tra i vari Assessorati, principii che in via amministrativa la Giunta seguirà con la massima discrezione per utilizzare il personale laddove ve ne sia bisogno.

Tornando alle altre questioni di fondo, sulle quali secondo me si sono incentrati gli interventi degli oratori che non hanno condiviso il parere della maggioranza della prima Commissione, mi rifaccio in buona parte alla relazione scritta. Circa la asserita illegittimità costituzionale del concorso interno per i soli titoli, quale è stato prescelto dalla Commissione, devo dire che questa soluzione è stata adottata nella piena convinzione di non urtare nè contro la lettera nè contro lo spirito della Costituzione. Un concorso per titoli è pur sempre un concorso, una valutazione di capacità, e i criteri direttivi sanciti nell'articolo 27 del disegno di legge, per quanto concerne gli avventizi, e negli articoli 25 e 26 per quanto concerne i comandati, sono tali da consentire di determinare una valutazione dei titoli, soprattutto in fatto di rendimento, che consenta la esclusione di quanti non meritino di essere passati a ruolo.

Il criterio seguito con una certa quale larghezza dalla Commissione per cristallizzare per i meritevoli la posizione di fatto conseguita, muove dalla valutazione delle difficoltà che potrebbe determinare per l'Amministrazione regionale una stasi dell'attività dei suoi dipendenti dovuta alla necessità di chinare di nuovo la testa sui libri per affrontare un concorso per esami.

Per quel che concerne il trattamento economico dei dipendenti della Regione, i dubbi sulla illegittimità costituzionale del sistema seguito alla Commissione sono parsi infondati. I poteri attribuiti alla Regione dall'articolo 3 dello Statuto speciale sono tali da consentire la massima discrezionalità, e la norma contenuta in una legge dello Stato relativa ai dipendenti degli enti parastatali, per la quale gli emolumenti di questi ultimi non possono essere su-

periori del 20 per cento ai corrispettivi emolumenti dei dipendenti statali, non è sembrata alla prima Commissione tale da assurgere alla dignità di principio dell'ordinamento giuridico; si tratta, in effetti, di una norma in certo qual modo eccezionale che, perchè tale, non può assurgere a principio generale. Al massimo, la cristallizzazione della situazione economica in atto, ossia l'assorbimento dell'indennità di primo impianto oggi goduta, potrebbe determinare un contrasto di interessi tra lo Stato e la Regione, ma non mai un conflitto di carattere costituzionale.

Il sistema seguito dalla Commissione di ripristinare in pieno, contro le decisioni della Giunta, la indennità di primo impianto è solo in apparenza contraddittorio. Si dice che una indennità temporanea non può divenire permanente; ma per la legge i nominalismi non esistono, così come non esistono i tabù: quel che conta è la sostanza.

Un'ultima questione, che ha portato alcuni oratori a pronunciarsi contro l'operato della Commissione, è quella riguardante la immissione nei vari organismi di disciplina e nelle commissioni giudicatrici, oltre che nei consigli di amministrazione, dei rappresentanti del personale. Si tratta senza dubbio di una innovazione nei confronti della legislazione statale. Ma ciò non deve affatto stupire, dato che nel primo articolo del disegno di legge si è detto che la Regione adotta il sistema seguito dallo Stato con alcune eccezioni. Una di queste eccezioni riguarda appunto l'inserimento dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione o nelle commissioni giudicatrici dei consigli di disciplina. Del resto, si tratta di un principio che non è del tutto nuovo nel diritto pubblico italiano, dato che esso, come ho rilevato nella relazione, viene seguito per gli Enti locali.

Non mi pare che vi sia da scandalizzarsi per la equiparazione della Regione agli Enti locali. L'equiparazione avviene su un terreno, a mio avviso e ad avviso della maggioranza della Commissione, di piena democraticità e di giustizia sostanziale. Più che voler immettere rappresentanti delle organizzazioni del personale nella

commissione di disciplina, si è inteso sancire il principio che qualunque dipendente della Regione designato dagli organi idonei è capace di svolgere i compiti che, nella legislazione statale, vengono affidati a dipendenti nominati per chiamata anzichè designati dalle organizzazioni sindacali.

L'onorevole Piero Soggiu, stamane, con una certa quale ampiezza di documentazione, ha affermato che con il disegno di legge in esame non si è inteso stabilire le norme giuridiche, il trattamento economico e i ruoli, l'organico del personale della Regione insomma, ma si è voluto procedere, con una sanatoria, a ratificare legalmente quel che nell'organizzazione burocratica della Regione è avvenuto negli anni passati. Effettivamente, delle norme proposte all'esame del Consiglio, le più controverse sono quelle riguardanti il personale attualmente dipendente dalla Regione. E non poteva essere diversamente. Attualmente la Regione dispone di un personale che non ha a tutt'oggi una disciplina giuridica precisa, un personale che versa in uno stato di disagio derivante dalla mancanza di chiare e inequivocabili norme che ne disciplinino il rapporto d'impiego.

Con il disegno di legge in esame si vuole sanare questa situazione, perchè la Amministrazione regionale possa funzionare con la stessa tranquillità con la quale funzionano gli altri enti pubblici. E' ovvio che, dovendo far fronte ad una situazione maturata in otto anni, la preoccupazione maggiore della Commissione, così come della Giunta attuale e di quelle succedutesi sino ad oggi, è stata quella di sanare la situazione provvisoria e provvedere contemporaneamente alla disciplina definitiva del personale.

Per la disciplina definitiva si aprivano due strade: quella di una regolamentazione autonoma ovvero quella di una regolamentazione ricalcata su quella statale. La Giunta Brotzu e la Commissione, così come si era fatto con i precedenti schemi di provvedimenti legislativi, hanno sostanzialmente ricalcato la strada della disciplina in vigore per i dipendenti dello Stato. Gli è che una disciplina autonoma, che parrebbe assai migliore, è molto difficil-

mente delineabile. In questa materia lasciar la strada vecchia per una nuova è assai pericoloso. Con tutte le critiche che si possono fare alla burocrazia dello Stato italiano, sta di fatto che essa... regge, pur avendo dovuto subire le vicissitudini di periodi storici non troppo tranquilli.

Le norme che regolano il rapporto d'impiego dei dipendenti statali, se per certi riguardi sono criticabili, consentono tuttavia lo svolgimento di un lavoro coordinato. Nè la Regione Sarda, d'altra parte, poteva avvalersi d'esempi innovativi, dato che la Sicilia e le altre Regioni autonome hanno seguito la legislazione statale. Come avrebbe potuto fare la Regione Sarda a seguire una strada del tutto nuova, se non è stato ancora delineato il campo delle competenze della Giunta e la suddivisione delle materie fra gli Assessori? Le innovazioni avrebbero dovuto essere precedute dalla approvazione di numerose leggi cornice. In mancanza di queste leggi di carattere generale, non si poteva certo elaborare un organico del tutto nuovo, dato che gli esperimenti, come giustamente la Commissione ha affermato, non si possono fare su carne viva, ma *in corpore vili*. (Consensi).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Serra, relatore di minoranza.

**SERRA (D.C.), relatore di minoranza.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, per essere sincero devo dire che nell'esaminare il disegno di legge in discussione ho provato del disappunto. Per dovere di coscienza, sciogliendo quelle reticenze alle quali accennava ieri molto onestamente il collega Filigheddu, rilevo che non era questo il momento più adatto per la discussione del disegno di legge numero 123. A fini demagogici, a fini elettoralistici si può oggi tentare di configurare come due « parti », con interessi contrapposti, i consiglieri regionali e il personale della Regione; e questo può turbare la serenità del dibattito.

A mio parere, il Consiglio regionale avrebbe dovuto far sì che il disegno di legge venisse discusso in una occasione più propizia,

elaborando disposizioni di portata molto ampia, utili non soltanto a sanare una situazione contingente, ma anche a segnare chiare prospettive per il futuro. Certo, si può ben dire che la posizione in cui attualmente si trova il personale della Regione non è giuridicamente corretta e che sarebbe bene provvedere al più presto; tuttavia, in piena coscienza, non si può dire che le condizioni di lavoro dei dipendenti della Regione, a parte la questione della loro disciplina giuridica, siano state sino ad ora svantaggiose.

Fatte queste considerazioni, non tanto per difendere il partito al quale appartengo, quanto per amore della verità, devo ricordare che la Regione ha iniziato il suo lavoro fra mille difficoltà. Il primo Presidente della Giunta, l'onorevole Crespellani, nel suo ufficio non aveva nemmeno un attaccapanni al quale appendere il cappello. Si può dunque comprendere in che condizioni dovesse lavorare il personale. Basti dire che, ad un dato momento, si dovette abbandonare un edificio, in via Falzarego, perchè pericolante.

Ai primi dipendenti della Regione, onorevoli colleghi, va tutta la nostra stima e tutta la nostra gratitudine; ed è giusto dire che essi hanno maggiori diritti del personale assunto di recente.

Nella mia relazione, ho citato i precedenti del disegno di legge numero 123. Si tratta, in buona parte, di provvedimenti direi timidi, che risentono del momento in cui vennero formulati, della situazione di provvisorietà in cui in un primo momento pareva vivere la Regione, della nostra stessa scarsa esperienza amministrativa, onorevoli colleghi.

Il problema dell'organico si è posto con maggiore consapevolezza sin dagli inizi della seconda legislatura. Uno dei primi atti della Giunta succedutasi alla Giunta d'affari del primo semestre del 1954 fu quello di presentare il disegno di legge numero 56, che conteneva, appunto, norme sullo stato giuridico, sul trattamento economico e sull'ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Regione. La relazione del collega Masia a questo disegno di legge diceva: « La nuova Giunta regionale, all'atto della sua presentazione, per bocca del

suo Presidente ha dichiarato di considerare suo impegno il presentare al più presto, e comunque entro e non oltre il corrente mese di giugno, il disegno di legge, assolutamente indilazionabile, recante le norme sullo stato giuridico, sul trattamento economico e sull'ordinamento gerarchico del personale della Regione. La nuova Giunta adempie fedelmente al suo impegno presentando all'onorevole Consiglio l'allegato disegno di legge ».

Il provvedimento — che venne presentato il 30 giugno — era accompagnato da una completa tabella dell'organico.

Non si possono dunque accusare le diverse Giunte regionali che si sono succedute al governo dell'Isola di non aver studiato il problema del personale e di non aver approntato dei provvedimenti legislativi in materia. E, se si può in qualche modo giustificare l'atteggiamento tenuto dalla Commissione (che, in attesa dei provvedimenti legislativi che andava elaborando lo Stato, sospese l'esame del disegno di legge numero 56), non può tuttavia giustificarsi — lo dico francamente — l'atteggiamento tenuto in seguito dalla Commissione stessa la quale, dopo aver ricevuto il disegno di legge numero 123 e le varianti apportate ad esso dalla Giunta dopo la promulgazione della legge delega, ha cincischiato sull'argomento, trascinandone la discussione, una seduta dopo l'altra, per tutto il 1956.

Non si possono, dunque, muovere accuse alla Giunta. Casomai bisognerebbe riconoscere che un organo del Consiglio non ha funzionato. Arrivati al mese di febbraio, la Commissione è stata costretta ad affrontare in modo affrettato tutta la complessa materia del disegno di legge numero 123, ad esaminare tutti i precedenti legislativi sull'argomento ed a sentire i pareri e le richieste di diverse commissioni di dipendenti.

Quanto sino ad ora ho detto vale per rispondere alle critiche mosse dai colleghi Borghero e Girolamo Sotgiu. Devo ora aggiungere che i lavori della Commissione sono stati, per quanto è possibile, ordinati, ma non si è lavorato nel clima migliore, dato che alle discussioni hanno partecipato diversi consiglieri che della Com-

missione non facevano parte. Se la Commissione avesse affrontato l'esame del disegno di legge numero 123 nella sua normale composizione, probabilmente il risultato del dibattito sarebbe stato diverso.

Voglio ora precisare che la mia posizione non è e non deve essere quella del relatore di minoranza. Questa qualifica mi è stata attribuita impropriamente. La mia relazione risponde ai criteri enunciati nella sua conclusione, laddove si dice: « Il relatore, pur senza pretendere di rendersi o addirittura senza rendersi portavoce dei commissari — che, nei diversi punti, hanno dissentito dai colleghi per i quali si è riferito in altra relazione —, ha ritenuto doveroso esporre quanto sopra all'onorevole Consiglio, conscio lo stesso relatore, come è stato e come è, non soltanto che la legge sullo stato giuridico del personale regionale costituisce l'atto fondamentale che regola la vita dell'Ente e che dà a questo gli strumenti indispensabili per il suo funzionamento, ma altrettanto e non meno convinto che i veri interessi del personale medesimo non possono che collimare ed addirittura confondersi con quelli della Regione di cui, come ed anzi più di tutti gli altri cittadini, fanno parte ».

Si dirà che queste sono ch'acchiere, che sono considerazioni di nessun valore pratico. A mio parere, però, la realtà ha un fondamento etico di cui occorre assolutamente tener conto.

Ora, lo scopo della mia relazione, più che quello di riferire opinioni in contrasto con quelle riferite dalla relazione di maggioranza, è quello di accennare ad alcuni problemi che la relazione di maggioranza sembra ignorare. Ma, prima di addentrarmi in particolari, vorrei parlare di un promemoria che mi è stato inviato da una organizzazione sindacale. In questo documento si dice: « L'espresso riconoscimento da parte dello stesso onorevole relatore di minoranza dei criteri "di massima equità e di somma giustizia" — tra virgolette — nonché delle — ancora tra virgolette — "ragioni superiori di regolare efficienza e di funzionalità" dell'Amministrazione regionale che hanno informato le norme proposte dall'onorevole Commissione, dispensa questo Sindacato dall'esame

del provvedimento sotto tali profili...» eccetera, eccetera. Ora, se la citazione tra virgolette è tratta dalla pagina 6 della mia relazione, debbo elevare una protesta perchè si è falsato in pieno il mio pensiero. Il passo della mia relazione al quale il promemoria si riferisce è il seguente: « Si è osservato, in proposito, che, nel vigente ordinamento giuridico, il concorso interno è stato limitato ai soli titoli in casi determinati, ad esempio soltanto per dar luogo ad una relativa normalizzazione, con la iscrizione in ruoli transitori. E, d'altra parte, in base alla vigente legislazione statale, siffatto personale, ogniqualvolta ne è stato disposto l'assorbimento nei ruoli organici, è stato sempre inquadrato nel grado iniziale delle rispettive carriere. A parte poi le considerazioni di ordine giuridico, è ovvio che ragioni superiori di regolare efficienza e funzionalità dell'Amministrazione regionale consigliano, soprattutto in questo campo, molta prudenza e cautela ». Quindi le « ragioni superiori di regolare efficienza e funzionalità dell'Amministrazione regionale », citate tra virgolette nel documento che mi è stato inviato, non hanno assolutamente nulla a che fare con quanto intendo dire.

Sempre a pagina 6 della mia relazione si dice ancora: « Comunque, ove l'onorevole Consiglio ritenesse di limitare il concorso interno ai soli titoli, converrà considerare che — se è da tener presente la posizione di quanti, da otto od anche da minor numero di anni, hanno contribuito, con la loro opera, allo svolgimento dei compiti dell'Amministrazione regionale — la data del 31 dicembre 1956, proposta dalla Commissione al primo comma dell'articolo 27, dovrebbe essere spostata quanto meno al 31 dicembre 1954, al fine di legiferare in base ad un criterio di massima equità e di somma giustizia, anche nei riguardi del personale medesimo ».

Basta mettere a confronto queste parole con le altre citate tra virgolette nel documento per vedere come la citazione falsa completamente il mio pensiero.

Qualche collega, in sede di Commissione, si è voluto rifare alla Costituzione. Io non voglio

dilungarmi in una analisi di natura costituzionale; tanto più che le disposizioni della Costituzione che interessano il problema in esame contengono delle riserve. Non mi dilungo neppure a descrivere i precedenti che il disegno di legge ha avuto nella prima legislatura. A questo proposito, nella mia relazione, ho riportato l'opinione dell'onorevole Soggiu, il quale, in sede di Commissione, ha parlato diffusamente del Centro antinsetti. Ora, se si vuole che i dipendenti di questo Centro vengano a tutti gli effetti considerati dipendenti della Regione, bisogna modificare la legge istitutiva dello stesso Centro. Per i noti motivi citati nella mia relazione a pagina 2, allo stato attuale delle cose almeno, la configurazione del Centro antinsetti è tale da non consentire una equiparazione del suo personale con quello della Regione.

E' inoltre citata nella mia relazione, come un precedente del disegno di legge in discussione, la legge numero 19, che fu approvata dalla maggioranza il 5 marzo 1953 dopo che l'opposizione aveva abbandonato l'aula consiliare. Io domando e dico perchè, sia pure a distanza di quattro anni, la minoranza di sinistra segua un atteggiamento in contrasto con quello tenuto il 5 marzo 1953. Allora, con la legge 19, mantenendo una situazione del tutto provvisoria, si autorizzava la Giunta ad assumere nuovo personale avventizio con lo stesso trattamento di quello assunto in precedenza. In effetti, vi era l'esigenza di sistemare a tutti i costi 70-75 persone prima della fine della legislatura.

Orbene, per quanto riguarda me, posso assicurare che nel periodo in cui ho fatto parte della Giunta, come ho detto stamane interrompendo il collega Soggiu, non un impiegato è stato assunto nell'Assessorato di cui ero titolare. Qualcuno potrà accusarmi d'essere stato eccessivamente severo; io, comunque, non sono di questo parere, dati i buoni rapporti da me costantemente tenuti con il personale. Ora, però, mi risulta che in quell'Assessorato un mese fa vi erano dieci nuovi assunti. E bisogna dire con tutta franchezza che, se le assunzioni fatte a quel modo potevano giustificarsi nei

primi anni di vita della Regione, ora non sono più giustificabili.

Io non posso fare a meno di esprimere il mio disappunto per il grande afflusso di personale verificatosi alla Regione in questi ultimi tempi. Ed ecco perchè a mio parere, se un concorso per titoli si ha da fare, la partecipazione ad esso deve essere limitata ai dipendenti assunti entro la fine del 1954, chè se ad esso si ammettono tutti i dipendenti assunti entro il 31 dicembre 1956 si commette una patente ingiustizia. Non è assolutamente giusto che chi ha appena tre o quattro mesi di anzianità di servizio goda lo stesso trattamento di chi lavora presso la Regione da sette od otto anni.

Sino ad ora mi sono occupato delle disposizioni transitorie del disegno di legge. Passando ad occuparmi delle disposizioni per così dire permanenti, debbo subito rilevare che esse, in sede di Commissione, hanno provocato il manifestarsi di diversi orientamenti. Or ora il collega De Magistris ha parlato della presenza nelle commissioni giudicatrici dei rappresentanti del personale, presenza che si giustifica, nientemeno, in base ad una legge modificativa della Legge comunale e provinciale. Vien fatto di considerare, a questo proposito, che in talune occasioni la Regione viene equiparata allo Stato e in altre occasioni ad un piccolo Comune di campagna. Intendiamoci, onorevoli colleghi, io non sono alieno dall'accettare il principio della presenza di rappresentanti del personale nelle commissioni giudicatrici e nel consiglio di amministrazione, ma mai e poi mai lo ammetterò per la commissione di disciplina, che è un organo giudicante. Secondo i concetti moderni di democrazia e di sindacalismo posso concepire che i lavoratori debbano essere rappresentati in determinati organi, ma sempre che i principi generali dell'ordinamento giuridico lo consentano, e non mi pare che questo accada per le commissioni di disciplina.

L'articolo 16 parla della indennità accessoria di servizio regionale. Il principio accolto in questo articolo è quantomai discutibile. E' facile obiettare, infatti, che quando la indennità di primo impianto venne concessa — ed era giu-

sto concederla — non si era ancora provveduto al « conglobamento », come è stato già rilevato. A mio parere, bisognerebbe dare al problema una diversa disciplina.

Come si ricorderà, in sede di Commissione io sostenni che l'articolo 1 del disegno di legge, nel testo proposto dalla Giunta, dovesse essere radicalmente modificato, nella determinazione di dare all'organico della Regione una disciplina del tutto autonoma e rinviando alla legislazione statale soltanto la disciplina dei casi non previsti dallo stesso disegno di legge. La Commissione aveva già deliberato in questo senso nelle prime sedute, poi, un giorno, me assente — assente volutamente, come son solito fare quando c'è qualcosa che non va — modificò il suo orientamento. Questo vale a dimostrare con che metodo si è lavorato in sede di Commissione.

Io non intendo protestare contro chicchessia, sia ben chiaro, e tanto meno nei riguardi del degno Presidente della Prima Commissione. Comunque, le cose sono andate come ho riferito e si è adottato il criterio di recepire *in toto* le disposizioni dell'ordinamento burocratico dello Stato. In questa situazione, per quanto riguarda la indennità accessoria di servizio regionale, è logico che, se una legge dello Stato stabilisce che le indennità, quali che siano, non possono superare il 20 per cento della retribuzione, la Regione non può assolutamente addivenire ad una diversa determinazione per i suoi dipendenti. Si dice che il criterio adottato dalla Commissione trova riscontro in una legge che riguarda i parastatali. Io non lo pongo in dubbio, ma ritengo che questa legge non possa assolutamente soppiantare il principio base per cui, in seguito alla legge delega e al conglobamento, tutti gli *extra* non possono superare il 20 per cento della retribuzione. Di conseguenza, se la indennità di servizio regionale raggiunge il 20 per cento ed ha carattere permanente, così come propone la Giunta, si concede il massimo, stando alle disposizioni della legge delega.

Ad ogni modo, io non sono stato e non sono contrario a mantenere in vita la indennità del 60 per cento per chi l'ha percepita sino ad ora. Ritengo però che per il futuro questo non sarà più possibile. Il problema dovrà essere esami-

nato attentamente nel corso della discussione degli articoli, dato che sino ad ora nessuno ha avanzato precise proposte.

Per quanto riguarda le norme a carattere permanente, mi pare non vi siano altri rilievi importanti da fare se non questo: non mi pare giusto estendere la indennità di servizio regionale non solo alla Corte dei Conti, ma anche all'Avvocatura dello Stato. A questo proposito devo dire che su di me sono state esercitate pressioni perchè difendessi la estensione di questa indennità. Per ciò che riguarda la Corte dei Conti, dato che si tratta di un organismo che lavora per la Regione, sarei favorevole alla attribuzione della indennità di servizio regionale, purchè la decisione venisse adottata non con il disegno di legge in discussione, che deve riguardare esclusivamente il personale della Regione, ma con un apposito provvedimento.

Diverso è il caso dell'Avvocatura dello Stato. Certo, si tratta di un organismo che presta la sua attività anche a favore della Regione. Ma, pur non tenendo conto del fatto che sarebbe bene provvedere alla costituzione di un ufficio legale della Regione, pur pensando che si possa perpetuare il sistema previsto dalle Norme di attuazione, si potrebbe considerare l'eventualità di un compenso diretto o forfettario per determinate attività, per determinate mansioni. Per me è semplicemente immorale che si giunga a riconoscere un carattere continuativo al servizio prestato dalla Avvocatura dello Stato a favore della Regione. In fin dei conti ha pienamente ragione l'onorevole Filigheddu quando dice che, allo stesso titolo dell'Avvocatura dello Stato, dovrebbero percepire l'indennità di servizio regionale il Genio Civile, l'Ispettorato trasporti e gli altri organi dello Stato che occasionalmente o permanentemente prestano la loro attività a favore della Regione.

D'altra parte, è da ricordare, egregi colleghi, che le Norme di attuazione (primo gruppo), e cioè una legge paracostituzionale — chè le Norme di attuazione sono il regolamento esecutivo di una legge costituzionale — contengono precise disposizioni sugli organi dello Stato che esercitano una attività a favore della Re-

gione ed è giusto che queste disposizioni vengano rispettate.

Come ho già detto nella mia relazione, secondo quanto è dato di sapere, del personale della Regione farebbero parte 42 elementi provenienti da enti diversi, 241 avventizi, 95 salariati, 118 dipendenti del Centro antinsetti, e 55 parcellisti (cioè dipendenti non aventi un rapporto di impiego stabile, neanche avventizio) dell'Assessorato ai lavori pubblici e 25 degli altri Assessorati. Per quanto in particolare riguarda i comandati, pur riconoscendo i loro grandi meriti, pur ricordando come stamani ha osservato il collega Soggiu, che essi hanno creato l'ossatura principale della Regione, bisogna fare delle distinzioni. Quando si parla di comandati in generale, infatti, si fa riferimento tanto a quelli che contano su un rapporto di impiego stabile (vincitori di concorsi) quanto a quelli che nella amministrazione d'origine sono soltanto avventizi. E bisogna ancora distinguere tra i comandati provenienti dallo Stato e quelli provenienti dagli enti locali o da amministrazioni equiparate agli enti locali.

Queste distinzioni sono necessarie perchè le Norme di attuazione parlano di comandi di personale dello Stato e degli enti locali e non di personale di enti pubblici in genere. Ma seppure fosse possibile superare ogni discriminazione dei comandati in ordine alle diverse amministrazioni di provenienza, dato che due leggi, una riguardante l'Amministrazione regionale e una riguardante il Consiglio, hanno accolto il principio che possa ottenere il comando presso la Regione anche il personale di enti pubblici diversi dallo Stato, dalle Province e dai Comuni, non mi pare possibile superare ogni distinzione tra i comandati avventizi e i comandati di ruolo nelle amministrazioni di provenienza. In effetti, solo questi ultimi, a rigor di termini, dovrebbero considerarsi comandati.

Quanto al passaggio a ruolo del personale avventizio in atto in servizio, sono note le proposte della Giunta e quelle della Commissione, così come sono note le difficoltà che insorgono sotto il profilo costituzionale.

Concludendo, onorevoli colleghi, io penso che



in sede di discussione degli articoli debbano essere approvate, a modifica del disegno di legge, delle disposizioni basate soprattutto su criteri di giustizia, disposizioni che non possano dar luogo a sospetti d'alcun genere. Penso che le posizioni assunte dai diversi settori possano essere riviste, nell'intento di trovare soluzioni che possano, anche in clima elettorale, soddisfare tutti i Gruppi. I rappresentanti dei diversi schieramenti politici potrebbero incontrarsi per tentare di addivenire ad un accordo, sì da evitare l'approvazione di disposizioni che potrebbero provocare un rinvio da parte del Governo centrale.

Il tempo stringe, onorevoli colleghi. Elaboriamo una legge ragionata, seria, ponderata, legittima soprattutto nell'interesse del personale e della Regione. (*Approvazioni*).

**PRESIDENTE.** La Giunta esprimerà il suo parere alla ripresa dei lavori del Consiglio, la settimana ventura.

**Discussione abbinata della proposta di legge: «Norme integrative al regio decreto 29 luglio 1927, numero 1443, sulla disciplina dell'attività mineraria» (100) e del disegno di legge: «Norme integrative al regio decreto 29 luglio 1927, numero 1443, sulla disciplina dell'attività mineraria». (119)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione abbinata della proposta di legge: « Norme integrative al regio decreto 29 luglio 1927, numero 1443, sulla disciplina dell'attività mineraria », di iniziativa del consigliere Serra, e del disegno di legge: « Norme integrative al regio decreto 29 luglio 1927, numero 1443, sulla disciplina della attività mineraria »; relatore l'onorevole Spano.

Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Castaldi. Ne ha facoltà.

**CASTALDI (D.C.).** Signor Presidente, onorevoli colleghi, la materia trattata dalla proposta di legge numero 100 di iniziativa del collega Serra e dal disegno di legge numero 119 di iniziativa dell'Assessore Costa è di estrema gravità ed è veramente spiacevole che venga portata in discussione in questo momento, quan-

do molti consiglieri non possono partecipare alle sedute. I due provvedimenti investono questioni di alta tecnica, che avrebbero meritato una discussione molto lunga e ponderata, con un esame accuratissimo delle diverse soluzioni possibili.

Come voi sapete, onorevoli colleghi, la Regione in materia mineraria ha competenza legislativa concorrente e quindi ha il potere di elaborare una propria legislazione anche con criteri in parte divergenti da quelli adottati dallo Stato, ma naturalmente entro i limiti dei principii la cui osservanza è imposta dallo Statuto speciale. La materia, però, disgraziatamente, è soggetta a continua evoluzione perchè la nostra Regione è sorta e si va sviluppando in un periodo eccezionalmente difficile, nel quale la tecnica, la legislazione, la politica, seguono dei cicli di evoluzione quasi rivoluzionari.

La Regione Sarda, organismo nuovo, già rivoluzionario per se stesso, perchè innova completamente il sistema giuridico e tecnico amministrativo dello Stato italiano, sorge in un momento in cui la tecnica, con la meccanizzazione esasperata ed ora con l'automazione, sta rivoluzionando completamente l'agricoltura, la industria, il commercio; mentre anche la politica, col mercato unico europeo e con i nuovi indirizzi mondiali, sta anch'essa rivoluzionando tutta l'organizzazione civile europea e mondiale. Naturalmente tutto questo rende più difficile la vita di un organismo giovane, che deve creare le sue strutture e le sue leggi in molti casi quasi senza precedenti.

Nella materia che costituisce l'oggetto dei due provvedimenti in esame i precedenti dello Stato si riducono ad una legge del 1927, cioè di trent'anni fa, e si sa quali progressi tecnici si possono avere in trent'anni. La legge statale del 1927, comunque, offre delle buone basi di partenza; essa segna il ripudio del sistema cosiddetto fondiario, per il quale le miniere erano considerate proprietà private, alla pari di ogni bene immobile. La evoluzione del diritto ha portato lo Stato a dichiarare demaniali i beni minerari del sottosuolo. Ed è, questo, un principio fondamentale che la Regione accetta in pieno.

Gli ultimi sviluppi del diritto hanno accentuato il principio della demanialità delle miniere e si tende oggi a considerare lo Stato, nei confronti dei concessionari, quasi come un proprietario privato. Come proprietario privato delle materie prime che costituiscono un giacimento minerario, lo Stato si considera automaticamente socio e compartecipe del concessionario.

Il principio, in effetti, è giusto. Quando lo Stato percepisce una imposta sui prodotti dell'agricoltura si deve tener presente che si tratta di frutti che si possono riprodurre indefinitamente nei secoli, e magari nei millenni. (Vi sono delle terre, per esempio quelle di Palestina, che sono coltivate da 4.000 anni avanti Cristo, e continuano ad essere coltivate anche oggi). Per i giacimenti minerari il caso è diverso: i frutti non si riproducono. E allora, benchè il concetto di demanialità non si identifichi, a rigor di termini, con quello di proprietà privata, lo Stato, nel permettere lo sfruttamento delle miniere, può pretendere una partecipazione in natura, le cosiddette « royalties ».

In sostanza, il diritto moderno tende ad evolversi in questo senso: l'Ente pubblico, sovrano e proprietario del sottosuolo, ha un diritto preminente rispetto non solo al privato proprietario della superficie, ma anche al concessionario minerario. La vera padrona dei beni minerari è la collettività, la quale, se concede all'impresa privata il diritto di usare di questi beni e di sfruttarli, lo concede sempre conservando un diritto preminente. Data poi la grande importanza dei prodotti minerari (basti pensare all'uranio), logicamente lo Stato ha aggravato continuamente i suoi controlli e la sua tutela e ha finito per inserirsi in tutte le fasi del ciclo minerario in modo da controllarle dall'a alla zeta, mentre nel 1927 questo non era possibile perchè una indagine accurata sulle ricchezze del sottosuolo non si poteva svolgere, in ultima analisi, se non attraverso il cosiddetto permesso di ricerca mineraria, cioè scavando effettivamente il suolo.

Oggi le cose sono cambiate; oggi non si può, come in passato, lasciare libera la pro-

spezione mineraria considerandola quasi una esercitazione puramente scientifica da equipararsi allo studio geologico. Oggi le ricerche minerarie si avvalgono di nuovi mezzi di sondaggio, di mezzi molto complessi che permettono di esplorare il sottosuolo molto spesso senza fare scavi profondi. Naturalmente, l'ultimo risultato non può essere acquisito se non con la perforazione effettiva, che dà la certezza al cento per cento, ma l'individuazione generica di un giacimento avviene attraverso tutta una serie di operazioni complesse, molto più costose di quelle di una volta, ma comunque senza veri e propri scavi.

Concludendo su questo punto, vi sono due interessi preminenti: da un lato, quello dello Stato o della Regione a controllare e dirigere le ricerche minerarie, da consentire solo a determinate condizioni e a determinati enti e persone; dall'altro lato, l'interesse dei privati, che non affronterebbero le ingenti spese di ricerca, che spesse volte raggiungono le migliaia di milioni, se non avessero la garanzia di poter utilizzare le loro indagini a fini pratici, e cioè se al lavoro di ricerca non dovesse conseguire la certezza di una prelazione nel diritto di sfruttamento minerario.

E' naturale, onorevoli colleghi, che i ricercatori minerari pretendano certe garanzie. Guardiamo, per esempio, a quel che avviene nel campo delle ricerche petrolifere. Per le ricerche occorre condurre indagini su zone molto vaste, fare studi geologici, gravimetrici, a riflessione, e in tanti altri modi molto costosi. Mettiamo che ad un dato momento, in certe zone, le ricerche diano risultati positivi. Se un'altra ditta concorrente potesse ottenere la concessione mineraria per quelle zone, la ditta ricercatrice lamenterebbe la perdita di ingenti capitali. Dico di più: nel campo delle ricerche minerarie sono molto importanti anche i risultati negativi, che danno modo di restringere sempre più le aree in cui vi è la possibilità di scoprire i giacimenti. E' quindi logico che nessuna società possa affrontare le spese di ricerca senza la garanzia di veder tutelati i suoi interessi nei confronti di altri ricercatori e soprattutto nei confronti di quei concessionari

che volessero utilizzare i risultati delle sue ricerche.

Ora, sia la proposta di legge Serra che il disegno di legge della Giunta giungono alla conclusione — conforme del resto alle legislazioni di altre Nazioni ed allo stesso progetto di legge che è stato presentato al Parlamento per la disciplina della materia in campo nazionale — della necessità di creare la cosiddetta « autorizzazione di indagine ». Fino ad oggi esistevano solo il « permesso di ricerca » — cioè di scavo effettivo per la creazione di una piccola miniera sperimentale — e la « concessione mineraria », cioè diritto di effettivo sfruttamento industriale, dato che il permesso di ricerca, essendo sperimentale, normalmente non dava diritto ad asportare il minerale eventualmente reperito. In Sardegna, l'Assessorato all'industria può autorizzare il prelevamento di limitate quantità di minerale e l'Assessore fa saggiamente un uso abbastanza largo di tale potere per aiutare i ricercatori a fronteggiare le spese, ma si tratta sempre di eccezioni. Solo la « concessione mineraria » dà diritto alla prima coltivazione, allo sfruttamento industriale della miniera.

A questo sistema, già previsto dal regio decreto 29 luglio 1927, numero 1443, la Regione oggi, precedendo la legislazione nazionale, intende aggiungere l'« autorizzazione di indagine ». In sede di Commissione, tutti i Commissari dei diversi partiti si sono trovati d'accordo sul concetto generale che informa i due provvedimenti in esame, pur esprimendo diversi punti di vista sulla organizzazione burocratica cui l'« autorizzazione di indagine » dovrebbe dar luogo. Vi sono però altri problemi da esaminare. Ogni ricercatore sino ad ora non metteva al corrente l'Ente pubblico dei risultati acquisiti; e questo naturalmente portava danno all'Ente, che non era in grado di conoscere i risultati dei lavori fatti e danno alla stessa economia nazionale, dato che poteva capitare che venissero raddoppiate delle ricerche inutili, perchè i nuovi concessionari non potevano disporre di nessuna notizia sull'opera dei loro predecessori, o di coloro che eseguivano prospezioni in zone confinanti o similari. Lo stesso Ente ha un legittimo interesse anche economico ad essere in-

formato, poichè in certi casi potrebbe ripassare a se stesso le zone ancora libere già indiziate o chiedere compartecipazioni. Qui, però, bisognava anche stare attenti per evitare che attraverso questa denuncia obbligatoria non si venisse a favorire, in un certo modo, la concorrenza sleale.

Sorgeva, quindi, il duplice problema: acquisire alla Regione i risultati utili e non mettere in condizioni di inferiorità il ricercatore, perchè, come ho già detto, ogni risultato, utile o inutile, ha un valore economico positivo che può essere sfruttato dalla concorrenza. I progetti odierni hanno risolto il problema a favore della Regione, sancendo l'obbligo di denunciare preventivamente il piano dei lavori e successivamente i risultati ottenuti.

Un terzo problema è quello di rendere pubbliche tutte le concessioni e le autorizzazioni di ogni genere. In sostanza, oggi si tende a rendere obbligatoria la trascrizione dei diritti. Da un lato, cioè, si limita la libertà privata; dall'altro, però, si crea uno stato di certezza dei diritti, che finisce per essere utile a tutti. Anche in materia mineraria è necessario vi sia un pubblico Registro, una certificazione ufficiale, da cui ogni cittadino abbia il diritto di attingere le notizie. Perchè, attualmente, la situazione è questa: chi ha qualche amico burocrate riesce a sapere tutto ciò che vuole; chi, invece, è privo di queste amicizie, non riesce ad ottenere alcuna informazione.

Ancora: vi sono dei concessionari inattivi, che dovrebbero essere dichiarati decaduti. Il Governo prima e l'Assessorato all'industria oggi, non agiscono in questo senso, poichè nessun altro propone di sostituirsi a loro. Il concessionario, poi, anche negligente, che rinnovi la concessione, è sempre una speranza di lavoro. Ma, d'altra parte, come fa un altro a chiedere di surrogarsi al negligente se ignora lo stato esatto di queste concessioni, se nell'Assessorato all'industria manca una registrazione organica e cronologica, facile a reperire, di queste concessioni? Quando, invece, c'è un pubblico Registro, chiunque può informarsi e poi fare le sue proposte, e l'Assessorato all'industria può provvedere a

dichiarare decaduto il concessionario negligente.

Concludendo, questa legge ha uno scopo propulsivo, e come tale, nell'interesse pubblico, va approvata, salvo, naturalmente, approfondirne i particolari tecnici, che saranno analizzati al momento della discussione dei singoli articoli.

C'è un punto, ancora, che merita di essere esaminato: è il punto che riguarda alcuni emendamenti presentati dai comunisti. L'onorevole Cardia, infatti, voleva riservare alla sola Amministrazione regionale la facoltà di eseguire rilevamenti geologici e geofisici, nonchè di effettuare indagini e ricerche relativamente ai minerali radioattivi e agli idrocarburi liquidi e gassosi. L'onorevole Cardia è coerente a se stesso, in quanto parte dal concetto comunista di attribuire tutto allo Stato e di sopprimere l'iniziativa privata. Egli, però, dimentica che noi non viviamo in un regime che permette allo Stato di essere proprietario di tutti i beni di produzione, ma in un regime dove esiste la proprietà privata e dove spetta alle industrie fornire, almeno in massima parte, i mezzi e i capitali per ricerche di questo genere.

La maggioranza della Commissione ha adottato un sistema misto, ha cioè riservato alla Regione il diritto di precedenza, lasciando che anche i privati possano, ove la Regione non voglia intervenire, compiere le ricerche volute. L'onorevole Cardia, per giustificarsi, ha dovuto dire che le ricerche dei minerali radioattivi non sono molto costose e, in sostanza, ha fatto il panegirico del ricercatore che va con il contatore Geyger a captare il caratteristico fruscio. Sì, anche quel tipo di ricercatore può servire; e in America anche quello è servito; ma è servito, praticamente, a sfruttare il minerale radioattivo superficiale. Ma in Sardegna è difficile trovare l'uranio con questo sistema o con altri sistemi più complessi e costosi, poichè a prima vista non ce ne sarebbe; solo con mezzi vasti e l'opera organica di squadre di specialisti si possono ottenere risultati seri.

Peggio ancora in materia petrolifera. Tutti sappiamo che la Sicilia è un terreno buono; eppure, in media, si è avuto un risultato posi-

tivo su quattro o cinque tentativi, e dappprincipio nemmeno quello. Nelle ricerche si sono spesi molti miliardi. Questi verranno poi compensati; ma, e quando non si trova niente? E la Regione può spendere dei miliardi che non ha? E se anche avesse i miliardi occorrenti, dove troverebbe rapidamente del personale tecnico di esperienza e capacità collaudate? Si può mandare della gente improvvisata solo per far finta di far le ricerche?

ASQUER (P.S.I.). Se avessimo miliardi la troveremmo!

CASTALDI (D.C.). Non credo nemmeno questo. In Europa, oggi, perfino in materia semplicemente meccanica c'è fame di specialisti, e con le nuove tecniche occorre un numero sempre maggiore di specialisti. Se la Sardegna, ad esempio, anzichè disoccupazione generica, avesse specialisti, potrebbe collocarne quanti ne vuole. Soltanto la disoccupazione della manovalanza è terribile e già si tende a considerare manovalanza l'operaio qualificato, perchè domani occorreranno tutti operai specializzati, anzi, superspecializzati.

SERRA (D.C.). E si boccia la legge sulle aziende-scuola ...

CASTALDI (D.C.). Io non l'ho bocciata.

Abbiamo visto che in Italia, per spegnere l'incendio di un pozzo di petrolio, si è dovuto aspettare, lasciando bruciare milioni e milioni di « oro nero », l'arrivo di uno specialista americano. Infatti, ci si deve avvicinare a un pozzo, che sprigiona una fiammata apocalittica, con delle potenti cariche esplosive onde provocare un scoppio che, spostando l'aria, spenga l'incendio. E si deve rischiare la pelle ad ogni istante, perchè, se lo scoppio avviene lontano, non serve e, se ci si avvicina troppo alle fiamme, l'esplosivo può scoppiare col calore. In questo campo, così come nelle ricerche, nelle analisi, nelle trivellazioni, occorrono dei tecnici di altissima classe, che non si possono improvvisare, e non si trovano sul mercato. E' inutile farsi illusioni; come potete credere che la

Sardegna possa strappare i tecnici a delle società che hanno centinaia di miliardi in movimento e possono offrire ad essi impieghi continuativi con stipendi favolosi? Sarebbe lo stesso che se io volessi mettermi in testa di fare a pugni con un peso massimo.

ASQUER (P.S.I.). Ma neanche con un peso medio!

CASTALDI (D.C.). Il disegno della Commissione, dicevo, non nega affatto la priorità alla Regione; anzi, l'Assessore Costa, che in certe occasioni mostra della simpatia per le idee dirigiste dei comunisti, ha cominciato anche lui ad emanare decreti, riservando, praticamente, alla Regione, per le ricerche d'uranio e di petrolio, quasi tutta l'Isola. L'uranio, naturalmente, non è stato ancora trovato, ma le concessioni, almeno sulla carta, sono state assicurate e pare che ci sia anche un accordo con l'A.G.I.P. Insomma: la Regione Sarda non è certo sospettata di scarso zelo, ma — ripeto — tra dare la preferenza alla Regione, e sancire che, anche qualora gli interessi dell'economia sarda lo richiedessero, la Regione non possa concedere ad una società privata una zona marginale, per cui essa non ha i mezzi di ricerca e di coltivazione, significa, sicuramente, fare una politica distruttiva, dannosissima.

In questo momento, in Sardegna, abbiamo bisogno di capitali, e le ricerche, anche negative significano capitali ingenti spesi nell'Isola. Il Venezuela, con una legge petrolifera più favorevole di quella siciliana, ha introitato in un anno e mezzo, per le sole ricerche, 30 miliardi. Poi è stato trovato il petrolio e il Venezuela si è così assicurato degli utili dieci volte superiori che se avesse seguito il sistema italiano che, in teoria, dà allo Stato un reddito maggiore (il 60 per cento), ma in pratica assicura ben poco. Le ricerche in Italia vanno a rilento; l'E.N.I. in Sardegna non ha fatto niente e il petrolio è andato a cercarlo nell'Iran.

ZUCCA (P.S.I.). Le ricerche le deve fare la Regione.

CASTALDI (D.C.). Ma no! Tante volte la pretesa di un apparente utile maggiore reca un utile minore, nel complesso degli affari, quando, addirittura, non li blocchi.

Noi dobbiamo metterci in testa un cosa: dobbiamo attirare, con agevolazioni le più larghe possibili, il maggior numero di industrie private dalla Penisola, naturalmente senza rinunciare a ogni possibile intervento dello Stato. In Sardegna, occorre agevolare ogni richiesta, in modo che le società industriali portino il loro personale e le loro attrezzature, aprano strade, curino nuovi piccoli centri, adducano l'energia elettrica industriale e, soprattutto, portino dei soldi da spendere in Sardegna e dei tecnici, i quali servano da guida ai Sardi. In Sicilia c'è già una maestranza siciliana anche nel campo petrolifero, maestranza che, naturalmente, non è ancora all'altezza dei lavori più difficili, ma collabora attivamente con gli americani e che, con quell'insegnamento, potrà formarsi sempre meglio sino ad arrivare a sostituirli. Noi, quindi, abbiamo tutto l'interesse ad attirare i forestieri, senza pregiudizio degli interessi della Regione, che, quando volesse, potrebbe sempre, in base a questa stessa legge, assicurarsi tutte le concessioni che desidera.

L'onorevole Cardia ha quindi presentato un altro emendamento, proponendo di non dare alla stessa ditta più di tre concessioni per non più di 10.000 ettari complessivamente. In generale, a seguire le discussioni e le impostazioni degli amici comunisti in materia mineraria, sembrerebbe che la Sardegna fosse una specie di campo trincerato pieno di tesori e circondato da pirati che vogliono precipitarsi alla sua conquista. Disgraziatamente, ciò non è esatto. Fino ad oggi non si è trovato niente da conquistare e non si sono trovati nemmeno indizi positivi che lascino supporre l'esistenza dei tesori sperati. Soprattutto, non vi è alcun pirata che voglia venire in Sardegna.

Quando in un locale cinematografico, in una chiesa, c'è troppa folla che vuol entrare, si deve chiamare la polizia a regolare l'afflusso. Quando, invece, si deve fare entrare qualcuno in questo cinema, perchè nessuno assiste allo spettacolo, non solo non si mettono guardie alla porta,

ma si d'anno biglietti di favore. Ora, anche noi ci troviamo in questa situazione ed abbiamo interesse a sollecitare la richiesta, a far venire questi ricercatori e non a spaventarli. Sarebbe quindi assurdo e rovinoso che noi creassimo una legislazione più severa di quella siciliana. La Sicilia, giustamente, ha pensato di offrire buone condizioni, perchè i ricercatori non si limitassero ad esplorare la sola Valle Padana, e varie società hanno risposto all'invito moltiplicando le loro iniziative. La Sardegna, che si trova in condizioni peggiori della Sicilia, perchè molto più lontana dalla Penisola e per tante altre circostanze, dovrebbe fare condizioni ancora più favorevoli della Sicilia o, quantomeno, uguali a quelle. Quindi, restringere eccessivamente l'area delle concessioni, come norma generale, non mi pare esatto e, infatti, la Commissione ha rimandato la questione al regolamento.

Il regolamento contiene norme più elastiche, che possono essere modificate dalla Giunta dall'oggi al domani, mentre una legge deve essere proposta, discussa in Commissione, e poi presentata in Consiglio, dove, spesso, arriva in ritardo. E così si finisce per chiudere la stalla quando i buoi sono fuggiti. E' molto meglio, quindi, che questa materia venga regolata dal regolamento con criteri tecnici. Una restrizione sull'area si potrà statuire quando vi saranno molte richieste; ma fino a che le richieste non siano numerose — e tutto lascia temere che non lo saranno mai — non è il caso di spaventare nessuno: è il caso, anzi, di fare condizioni piuttosto liberali, che involino le grandi società a fare delle ricerche su scala veramente larga, perchè la Sardegna — secondo me — dovrebbe avere un grande avvenire minerario: sarà l'uranio, sarà il petrolio, saranno altre sostanze, ma certamente, il sottosuolo della Sardegna è uno scrigno, dove si troveranno delle sostanze utilissime, preziose.

Durante le ricerche minerarie, tra l'altro, si potrebbero fare anche utili scoperte in materia di acque profonde, e ciò potrebbe essere utile. Comunque — ripeto — la Sardegna ha tutto l'interesse a regolare la materia mineraria, ma, allo stesso tempo, ha tutto l'interesse di rego-

larla con criteri, per quanto possibile, liberali e tali da richiamare nell'Isola gli enti che hanno l'attrezzatura ed i mezzi per eseguire questi lavori con serietà, con larghezza di capitali e con utilità per il popolo sardo. Questi scopi — a mio parere — sono stati raggiunti dai progetti proposti ed io di ciò devo dar lode, anzitutto, al collega Serra...

SERRA (D.C.). No, al Comitato delle miniere.

CASTALDI (D.C.). Al Comitato delle miniere, che ha proposto questi principi generali; e al collega Serra che, ancora una volta, è stato il primo della classe (credo, anzi, che abbia battuto il *record* in fatto di presentazione di progetti). Devo dar lode anche alla Giunta, che ha affiancato questo sforzo presentando anche essa il suo disegno di legge, che, in sostanza, porta dei criteri utili ed è stato tenuto presente dalla Commissione per redigere un progetto unificato che ripete press'a poco i criteri fondamentali del Comitato delle miniere e della proposta Serra.

Occorrerà, forse, qualche emendamento, come han suggerito diversi tecnici che si sono occupati della materia, ma se ne parlerà in sede di discussione degli articoli. Quindi io, a titolo personale — ma credo anche di interpretare il pensiero degli amici della maggioranza — concludo invitando l'onorevole Consiglio a dare la sua approvazione a questo disegno di legge, che non è il testo unico definitivo delle miniere sarde, che è ancora allo studio e sarà opera della prossima legislatura, ma è, pur sempre, un contributo utile.

Comunque, io vorrei pregare di svolgere, in sede di discussione generale, le eventuali difficoltà, in modo che si possano concordare determinati emendamenti e questa legge possa essere approvata con una tale maggioranza da indurre la burocrazia centrale, sempre un po' gelosa di vedersi strappare una parte delle sue competenze, a non frapporre remore di alcun genere, facendoci perdere molto altro tempo nell'attuazione di un programma così urgente. (Consensi).

II LEGISLATURA

CDXLVI SEDUTA

3 MAGGIO 1957

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio proseguiranno domani alle ore 10 e 30.

*La seduta è tolta alle ore 19 e 50.*

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Tipografia Società Editoriale Italiana · Cagliari  
Anno 1957